

OGGETTO:

TASI. Comunicazione di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Art. 19 Regolamento Comunale sugli Strumenti Deflattivi del Contenzioso).

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a (Prov.) il
 con residenza/ sede legale a
 CAP in Via n.
 C.F. tel., e-mail
 comunica di aver provveduto ad effettuare il seguente ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 472/1997:

ESTREMI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ANNO	TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO (specificare)		
	<input type="checkbox"/> OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO	<input type="checkbox"/> OMESSA DENUNCIA	<input type="checkbox"/> INFEDELE DENUNCIA
	<input type="checkbox"/> OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO SALDO		

VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Codice tributo	IMPORTI				
	Imposta dovuta	Sanzioni	Interessi	TOTALE	Totale arr.to
Quota Comune	3912 – Abitazione principale				
	3914 – Terreni				
	3916 – Aree edificabili				
	3918 – Altri fabbricati				
	3930 – Immobili ad uso produttivo D				
Quota Stato	3925 – Immobili ad uso produttivo D				
TOTALE					

ALLEGA: ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell'istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
- i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- il responsabile del trattamento dei dati è
- in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all'indirizzo specificato.

....., li

Il/La Dichiarante

TABELLA SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI

Ipotesi		Termine massimo per ravvedimento	Riduzione	SANZIONE RIDOTTA
BREVE	Omesso/tardivo pagamento	1 gg	1/10	0,2%
		2 gg	1/10	0,4%
		3 gg	1/10	0,6%
		4 gg	1/10	0,8%
		5 gg	1/10	1%
		6 gg	1/10	1,2%
		7 gg	1/10	1,4%
		8 gg	1/10	1,6%
		9 gg	1/10	1,8%
		10 gg	1/10	2%
		11 gg	1/10	2,2%
		12 gg	1/10	2,4%
		13 gg	1/10	2,6%
		14 gg	1/10	2,8%
		30 gg	1/10	3%
		Omessa dichiarazione, se questa viene presentata entro 90 giorni		90 gg
LUNGO	Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se vengono regolarizzati:			
	a) entro 90 giorni dalla violazione: OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	90 gg	1/9	3,33 5,55 11,1
	b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un anno): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Un anno	1/8	3,75 6,25 12,50
	c) b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un due anni): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Due anni	1/7	4,29 7,14 14,29
d) b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero oltre due anni): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Oltre due anni	1/6	5,00 8,33 16,66	

Art. 13. Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

